NORME DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

Art. 16

Riscossione dei contributi a mezzo delle esattorie

Tutti i crediti del Fondo per contributi, interessi e penalita' sono riscossi, in caso di mancato pagamento da parte delle societa' entro il termine di cui al quarto comma del precedente articolo 14, con i mezzi, i privilegi e le procedure vigenti per le imposte dirette. All'uopo, l'istituto nazionale della previdenza sociale compila i ruoli dei debitori morosi, comprendendovi gli aggi di riscossione e li trasmette all'intendenza di finanza delle rispettive Province perche' siano resi esecutivi e consegnati agli esattori. Tali ruoli saranno posti in riscossione, in unica soluzione, alla piu' prossima scadenza, purche' tra la notifica della cartella e la scadenza decorrano almeno venti giorni. I versamenti saranno eseguiti dagli esattori al netto degli aggi, con l'obbligo del non riscosso come riscosso in favore del Fondo.

Versione in vigore dal 1 agosto 1965, non più in vigore dal 1 luglio 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Estremi	Legge 13 luglio 1965, n. 859
Titolo	II — Il trattamento di previdenza
Capo	I — I contributi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-di-previdenza-per-il-personale-di-volo-dipendente-da-aziende-di/art-16-riscossione-dei-contributi-a-mezzo-delle-esattorie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it